



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo	Galan
Franco	Manzato
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Maria Luisa	Gappola
Oscar	De Bona
Elena	Donazzan
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marangon
Sandro	Sandri
Vendemiano	Sartor
Flavio	Silvestrin
Stefano	Valdegamberi

## Deliberazione della Giunta

n. **2415** del - 4 AGO. 2009

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Artt. 6-8 e 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica: approvazione degli elenchi provvisori dei contribuenti aventi diritto al voto e determinazione della rappresentanza in seggi di ciascuna fascia.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", prevede al comma 6 dell'art. 41 che *"in sede di prima elezione dell'assemblea dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al voto, nell'ambito della fascia di rispettiva appartenenza, verrà predisposto dalla Giunta regionale, sulla base degli elenchi degli aventi diritti al voto forniti dai consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n. 3 del 1976"*.

Inoltre, l'art. 5, comma 1, primo paragrafo, del "Regolamento elettorale per i Consorzi di bonifica", approvato con la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1409, stabilisce che *"la Giunta regionale approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto e delibera le fasce di rappresentanza almeno 95 giorni antecedenti la data delle elezioni"*. Al successivo comma, il medesimo Regolamento dispone che *"l'elenco provvisorio dovrà contenere i nominativi, ordinati in ordine alfabetico e senza titoli onorifici, accademici o nobiliari, degli aventi diritto al voto, con l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data di compilazione dell'elenco, nonché l'indicazione della fascia di rappresentanza"*.

Al fine di ottemperare nei termini previsti alle sopra richiamate disposizioni, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura ha provveduto a richiedere ai Consorzi di bonifica di estrarre tutti i dati necessari dai rispettivi catasti consortili aggiornati alla data della convocazione delle elezioni, come previsto dall'art. 8 comma 5 della sopra citata LR n.12/2009.

In proposito, si precisa che è stato chiesto ai Consorzi di bonifica di fornire anche il codice fiscale di ciascun contribuente per identificare in modo univoco l'avente diritto al voto e procedere alla *"determinazione del complessivo carico contributivo"* in capo a ciascun soggetto, necessario sia per l'individuazione della relativa fascia di appartenenza, che per evitare che il medesimo soggetto possa votare senza averne titolo più di una volta.

La competente Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura ha, pertanto, preliminarmente provveduto all'unione dei dati provenienti dagli attuali 20 Consorzi di bonifica, creando così dieci *data-base* relativi a ciascuno dei Consorzi individuati dalla sopra citata legge regionale n. 12/2009 e, successivamente, ha predisposto, in formato digitale, gli elenchi provvisori dei contribuenti aventi diritto al voto (**Allegato A su supporto digitale**), con tutti gli elementi indicati al sopra richiamato art. 5 del Regolamento elettorale, con l'aggiunta - ove disponibile - del codice fiscale per permettere l'identificazione dei soggetti aventi il medesimo nome e cognome o ragione sociale.

L'art. 8 comma 1, della sopra citata LR n. 8/2009, stabilisce che "ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce ..."; mentre, per quanto attiene la procedura di individuazione, i successivi commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 prevedono che "rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio ed il numero totale delle ditte consorziate. Rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia".

Pertanto, i predetti data-base dei dieci Consorzi di bonifica sono stati elaborati dalla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, al fine di attribuire i contribuenti alla relativa fascia di appartenenza e successivamente pervenire alla determinazione dei seggi di ciascuna fascia "in ragione della contribuzione complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia", attraverso la procedura indicata ai commi 6 e 7 dell'art. 8 della sopra citata LR n. 12/2009, che stabiliscono che "alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuzione, con una graduazione decrescente, secondo la tabella di cui all'allegato B della presente legge; per le percentuali di contribuzione della terza fascia inferiori a quelle di cui alla tabella viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuzione. Alla prima fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi rapportata alla relativa contribuzione; alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza".

Il risultato di tale elaborazione, con la conseguente definizione dei seggi assegnati alle diverse fasce di rappresentanza in ciascuno dei dieci Consorzi di bonifica, è evidenziato nella tabella (Allegato B) allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto attiene alla fase di pubblicazione degli elenchi provvisori dei contribuenti aventi diritto al voto, la procedura prevista dal citato Regolamento elettorale stabilisce che, dopo l'approvazione della Giunta regionale, gli stessi vengano depositati presso le Segreterie dei Consorzi di bonifica e, per estratto, presso le Segreterie dei Comuni.

Conseguentemente, con ogni possibile tempestività e comunque non oltre il 24 agosto p.v., i Consorzi di bonifica dovranno provvedere all'inoltro degli elenchi provvisori dei contribuenti aventi diritto al voto, presso le Segreterie dei Comuni, il cui territorio ricade in tutto o in parte nel relativo comprensorio consortile. I Comuni medesimi pubblicheranno l'avviso dell'avvenuto deposito nei rispettivi albi pretori per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Pertanto, stante la numerosità dei contribuenti e, di conseguenza, la possibile elevata onerosità della pubblicazione in forma cartacea, risulta opportuno prevedere che la pubblicazione possa avvenire utilizzando anche gli strumenti informatici a disposizione delle singole Amministrazioni Pubbliche.

Pertanto, i Comuni interessati potranno pubblicare, nei termini sopra riportati, gli elenchi provvisori dei contribuenti aventi diritto al voto sulle pagine web del sito internet dell'Ente o in altra forma, dove i soggetti interessati potranno consultare il documento informatico.

Contemporaneamente, i medesimi Consorzi dovranno procedere a dare notizia dell'avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali, indicando nel medesimo il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco provvisorio da parte di chiunque vi abbia interesse.

Al fine di giungere alla predisposizione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, seguendo l'iter previsto dall'art. 6 del Regolamento elettorale, le richieste di rettifica e successive variazioni agli elenchi provvisori, anche conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali eventualmente individuate dagli Uffici consorziali, dovranno pervenire alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura entro il termine perentorio di 7 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco, dopodiché il Dirigente della medesima struttura regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, si pronuncerà sulla richiesta di rettifica e introdurrà le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154 e s. m. i.;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica:

16 maggio 1960, n. 570;

20 marzo 1967, n. 223;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTE le leggi regionali:

18 dicembre 1993, n. 53;

8 maggio 2009, n. 12;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

19 maggio 2009, n. 1408;

19 maggio 2009, n. 1409;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di approvare gli elenchi provvisori in supporto digitale degli aventi diritto al voto per l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica, **Allegato A su supporto digitale**, nonché il prospetto con la ripartizione dei seggi assegnati alle diverse fasce nelle assemblee dei singoli Consorzi, **Allegato B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### DELIBERA

1. di approvare, in base a quanto riportato nelle premesse, l'**allegato A su supporto digitale**, contenente gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto per l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica sotto elencati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Consorzio di bonifica Veronese (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Adige Garda, Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese);
  - Consorzio di bonifica Polesano (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine Adige Canal Bianco);
  - Consorzio di bonifica Delta del Po (corrispondente all'originario comprensorio del Consorzio di bonifica Delta Po Adige);
  - Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Riviera Berica, Zerpano Adige Guà e Medio Astico Bacchiglione);
  - Consorzio di bonifica Brenta (corrispondente all'originario comprensorio del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta);
  - Consorzio di bonifica Euganeo-Berico (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Adige Bacchiglione ed Euganeo);
  - Consorzio di bonifica Bacchiglione (corrispondente all'originario comprensorio del Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta);
  - Consorzio di bonifica Acque Risorgive (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Dese Sile e Sinistra Medio Brenta);
  - Consorzio di bonifica Piave (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Destra Piave, Pedemontano Brentella di Pederobba e Pedemontano Sinistra Piave);
  - Consorzio di bonifica Veneto Orientale (derivante dall'accorpamento degli originari comprensori dei Consorzi di bonifica Basso Piave e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento);
2. di approvare l'**allegato B** relativo alla determinazione dei seggi assegnati alle diverse fasce di rappresentanza nelle Assemblee consortili, calcolati sulla base degli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto di cui al punto precedente;
  3. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della trasmissione del presente provvedimento ai Consorzi di bonifica;
  4. di incaricare i Consorzi di bonifica della trasmissione, per il successivo deposito, degli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto (**Allegato A su supporto digitale**) alle Amministrazioni Comunali, con ogni possibile tempestività e comunque non oltre il 24 agosto p.v.;
  5. di ribadire che le Amministrazioni Comunali dovranno pubblicare i suddetti elenchi provvisori utilizzando anche gli strumenti informatici a disposizione delle stesse, nonché pubblicare il relativo avviso nei rispettivi albi pretori per un periodo di 15 giorni consecutivi;
  6. di incaricare i Consorzi di bonifica, contemporaneamente a quanto previsto al precedente punto 4, di provvedere a dare notizia dell'avvenuto deposito dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, a mezzo avviso da pubblicarsi in almeno due quotidiani locali, indicando nel medesimo il termine e le modalità per la presentazione delle eventuali richieste di rettifica dell'elenco da parte di chiunque vi abbia interesse;
  7. di ribadire che le richieste di rettifica e le successive variazioni agli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto, anche conseguenti alle variazioni delle risultanze catastali eventualmente individuate dagli Uffici consortili, dovranno pervenire alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco e di incaricare il Dirigente della medesima struttura regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, di pronunciarsi sulle richieste di rettifica, introducendo le conseguenti variazioni nell'elenco provvisorio al fine di giungere all'elenco definitivo degli aventi diritto al voto;
  8. di incaricare la competente Direzione regionale Comunicazione e Informazione alla pubblicazione, degli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto (**Allegato A su supporto digitale**) sulle pagine web del sito internet della Regione del Veneto;


9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
dott. Antonio Menetto

**P. IL PRESIDENTE**  
On. dott. Giancarlo Galan

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Dott. Franco Manzato**





**REGIONE DEL VENETO**

**Elezione dei consiglieri nelle assemblee dei Consorzi di bonifica:  
Assegnazione dei seggi alle diverse fasce di rappresentanza  
(art. 8, LR n. 12/2008)**

<b>Consorzio di bonifica</b>	<b>FASCIA 1</b>	<b>FASCIA 2</b>	<b>FASCIA 3</b>	<b>TOTALE</b>
1 - Veronese	3	9	8	20
2 - Polesano	3	8	9	20
3 - Delta del Po	3	8	9	20
4 - Alta Pianura Veneta	5	7	8	20
5 - Brenta	5	8	7	20
6 - Euganeo-Berico	5	7	8	20
7 - Bacchiglione	7	7	6	20
8 - Acque Risorgive	7	7	6	20
9 - Piave	4	8	8	20
10 - Veneto Orientale	4	8	8	20